



OGGETTO

5710

Bologna, 18 novembre 2017

Alla Presidente  
dell'Assemblea Legislativa regionale  
Simonetta Saliera  
SEDE

### Risoluzione

#### L'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna

#### Premesso che:

- gli articoli 4 e 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 1948, dispongono rispettivamente che *"Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; La schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma"* e che *"nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti"*;
- l'art. 1 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1949 per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione, mira a punire *"qualsiasi persona che, per soddisfare le passioni altrui: 1) procura, adescia o rapisca al fine di avviare alla prostituzione un'altra persona anche se consenziente; 2) sfrutta la prostituzione di un'altra persona anche se consenziente"*; stabilisce nel preambolo che *"la prostituzione e il male che l'accompagna, vale a dire la tratta degli esseri umani ai fini della prostituzione, sono incompatibili con la dignità ed il valore della persona umana e mettono in pericolo il benessere dell'individuo, della famiglia e della comunità"*;
- l'art. 6 della Convenzione CEDAW del 1979 mira a reprimere tutte le forme di tratta delle donne e di sfruttamento della prostituzione femminile;
- l'art. 2 della Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1993 sull'eliminazione della violenza contro le donne stabilisce che la violenza sulle donne comprende anche il traffico delle donne e la prostituzione forzata;
- il Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone (c.d. Protocollo di Palermo del 2000), all'art 9 punto (5) afferma che *"Gli Stati Parti adottano o potenziano le misure legislative o di altro tipo per scoraggiare la domanda che alimenta tutte le forme di sfruttamento delle persone, specialmente donne e bambini, che porta alla tratta"*;
- la Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, al n. (25) afferma: *"Gli Stati membri dovrebbero stabilire e/o rafforzare le politiche di prevenzione della tratta di esseri umani, prevedendo anche misure che scoraggino e riducano la"*



domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento (...)” e all'art. 18 statuisce: 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, ad esempio nel settore dell'istruzione e della formazione, per scoraggiare e ridurre la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento correlate alla tratta di esseri umani;

#### **Considerato che:**

- il Parlamento europeo con la Risoluzione Honeyball del 26 febbraio 2014 "evidenzia l'esistenza di molti legami tra la prostituzione e la tratta e riconosce che la prostituzione, sia a livello globale che in Europa, alimenta la tratta di donne e ragazze minorenni vulnerabili, una gran percentuale delle quali è compresa tra i 13 e i 25 anni; sottolinea che, come mostrato dai dati della Commissione, la maggior parte delle vittime (62%) è oggetto di tratta a fini di sfruttamento sessuale, che le donne e le ragazze minorenni rappresentano il 96% delle vittime identificate e presunte e che negli ultimi anni si è registrato un aumento del numero delle vittime provenienti da paesi terzi; ritiene che il modo più efficace per combattere la tratta di donne e ragazze minorenni a fini di sfruttamento sessuale e per rafforzare la parità di genere segua il cosiddetto modello nordico, dove il reato è costituito dall'acquisto di servizi sessuali e non dai servizi resi da chi si prostituisce;
- il Piano Nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2016-2018, che recepisce la Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, al punto 2.8 della Parte I indica di "porre in essere attività volte a scoraggiare la domanda di servizi offerti dalle vittime di tratta".

#### **Visto che:**

- la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, a fini di sfruttamento sessuale o di altra natura, è una delle più vergognose violazioni dei diritti umani;
- in alcuni paesi del nord Europa (Svezia, Islanda e Norvegia) ed in Francia è stato introdotto il reato di acquisto di servizi sessuali, che interviene direttamente sulla domanda, allo scopo di disincentivare la prostituzione e la connessa tratta di esseri umani;
- per quanto di propria competenza, la Regione Emilia-Romagna promuove e coordina dal 1996 il progetto "Oltre la Strada" costituito da un sistema integrato di interventi rivolti a vittime di grave sfruttamento, riduzione in schiavitù e *human trafficking*, con l'obiettivo di accompagnarle in un percorso di uscita che va dal primo contatto con la persona, all'assistenza sanitaria, fino alla rielaborazione del percorso di vita e ad azioni volte all'inserimento lavorativo;
- tale progetto, possibile anche grazie ad una rete di welfare composta di O.N.G., cooperative e associazionismo sociale, a cui aderiscono numerose Amministrazioni locali, lo scorso anno è stato premiato con un finanziamento della durata di 15 mesi dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

